



FEDERCHIMICA
AGROFARMA

Associazione nazionale imprese agrofarmaci

STATUTO

Maggio 2022

INDICE

TITOLO I

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE

Art. 1 – Costituzione, Denominazione	1
Art. 2 – Sede	1
Art. 3 – Scopi	1

TITOLO II

SOCI

Art. 4 – Perimetro Associativo	3
Art. 5 – Ammissione	3
Art. 6 – Diritti dei Soci	4
Art. 7 – Obblighi, durata	5
Art. 8 – Contributi	5
Art. 9 – Sanzioni	6
Art. 10 – Cessazione della qualifica di Socio	7

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 11 – Organi	8
Art. 12 – Assemblea	8
Art. 13 – Adunanza dell'Assemblea	9
Art. 14 – Convocazione dell'Assemblea	9
Art. 15 – Costituzione - Deliberazioni dell'Assemblea	10
Art. 16 – Presidente, Segretario dell'Assemblea e verbale	11
Art. 17 – Attribuzioni dell'Assemblea	11
Art. 18 – Consiglio Direttivo	11
Art. 19 – Riunioni del Consiglio Direttivo	13
Art. 20 – Attribuzioni del Consiglio Direttivo	14
Art. 21 – Consiglio di Presidenza	15
Art. 22 – Riunioni del Consiglio di Presidenza	16
Art. 23 – Attribuzioni del Consiglio di Presidenza	17
Art. 24 – Presidente	17
Art. 25 – Commissione di designazione del Presidente	19
Art. 26 – Vice Presidente	20
Art. 27 – Comitato Deontologico	20
Art. 28 – Disposizioni generali sulle cariche	21
Art. 29 – Direttore	22

TITOLO IV
RENDICONTO CONSUNTIVO E BUDGET

Art. 30 – Rendiconto Consuntivo e Budget	23
--	----

TITOLO V
MODIFICAZIONI DELLO STATUTO
E SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 31 – Modificazioni statutarie	24
Art. 32 – Scioglimento	24

TITOLO VI
NORME FINALI

Art. 33 – Adeguamento	25
Art. 34 - Norma di rinvio	25

TITOLO I

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE

ART. 1

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE

1. È costituita, con durata illimitata, all'interno e nell'ambito di Federchimica "Federazione Nazionale dell'Industria Chimica" ai sensi e ai fini dello Statuto della stessa, l'Associazione nazionale Imprese agrofarmaci in forma abbreviata Agrofarma.
2. Agrofarma può aderire ad altre Associazioni nazionali, estere e sovranazionali, nonché a Fondazioni, purché non vi aderisca Federchimica anche in rappresentanza di Agrofarma.
3. Agrofarma rappresenta i seguenti ambiti per il settore professionale e non professionale:
 - a) agrofarmaci e sostanze attive di sintesi o di origine naturale;
 - b) microrganismi e virus.
4. Essa adotta il logo della Federazione e gli altri segni distintivi nel rispetto delle regole di Confindustria e di Federchimica.

ART. 2

SEDE

1. L'Associazione ha sede in Milano presso Federchimica.

ART. 3

SCOPI

1. All'Associazione è affidata, in forma autonoma nell'ambito di Federchimica e nel rispetto delle disposizioni di Confindustria e della Federazione in materia di ripartizione dei ruoli e delle prestazioni fra le componenti del Sistema:
 - a) la trattazione di problemi di specifico interesse del settore,
 - b) la tutela degli interessi dei Soci e dell'immagine dei settori di cui all'art. 1;
 - c) l'assistenza ai Soci sul piano tecnico-economico.
2. L'Associazione ha autonomia decisionale e operativa nonché di rappresentanza all'esterno per i settori ammessi di cui all'art. 1 allorché le iniziative da assumere la riguardino specificamente e non rientrino nelle funzioni spettanti a Federchimica.
3. Le decisioni e l'attività non devono essere in contrasto con lo Statuto e la politica generale di Federchimica e comunque devono con questa essere concordate nel caso di coinvolgimento di altre Associazioni di settore facenti parte della Federazione.
4. Le finalità dell'Associazione sono:

- a) promuovere con adeguate azioni il mantenimento e il miglioramento dei prodotti e delle tecnologie;
 - b) favorire la ricerca, la produzione e la commercializzazione di prodotti e tecnologie efficaci e sicuri a tutela del distributore, dell'utilizzatore, del consumatore e dell'ambiente;
 - c) promuovere il progresso scientifico e tecnologico dei settori di cui all'art. 1;
 - d) promuovere l'esercizio dell'attività dei Soci nel rispetto delle regole della concorrenza;
 - e) istituire e mantenere i rapporti con Associazioni, Fondazioni, Istituzioni pubbliche e private - comprese le Istituzioni specializzate – Istituti, Consorzi, Società, Enti, Organizzazioni nazionali, estere e sovranazionali;
 - f) favorire e mantenere costanti contatti con l'opinione pubblica al fine di valorizzare correttamente ed adeguatamente l'immagine del settore ed il ruolo dei Soci, anche promuovendo iniziative di comunicazione ed editoriali all'uopo;
 - g) assistere gli associati in tutti i casi nei quali l'intervento richiesto è conforme alle finalità dell'Associazione;
 - h) attuare una disciplina ed una costante sorveglianza affinché il livello di comportamento delle Imprese sia conforme all'etica e alle finalità dell'Associazione secondo il Codice Etico di Autodisciplina allegato al presente Statuto, di cui costituisce parte integrante; nonché il Codice di Autodisciplina per la sicurezza e la salute dei dipendenti e per la tutela dell'ambiente di Federchimica;
 - i) promuovere ogni azione atta al corretto impiego dei prodotti nei diversi settori.
5. L'Associazione non ha natura commerciale e non persegue scopi di lucro. Le eventuali attività di natura commerciale devono essere strumentalmente finalizzate alla migliore realizzazione degli scopi dell'Associazione.
 6. L'Associazione è apartitica e persegue i suoi scopi mantenendo la propria autonomia.
 7. L'Associazione, nel riconoscere tra i propri valori fondanti il rifiuto di ogni rapporto con organizzazioni criminali e con soggetti che fanno ricorso a comportamenti contrari alla legge, adotta il Codice etico e dei Valori Associativi di Confindustria - che costituisce parte integrante del presente Statuto - ispirando ad essi le proprie modalità organizzative ed i propri comportamenti ed impegna i Soci alla sua osservanza. I Soci respingono e contrastano ogni forma di estorsione, usura o altre tipologie di reato e collaborano con le forze dell'ordine e le Istituzioni per contrastare ogni episodio di attività illegale.

TITOLO II

SOCI

ART. 4

PERIMETRO ASSOCIATIVO

1. I Soci sono effettivi o aggregati.
2. Sono Soci effettivi:
le Imprese che esercitano attività industriale nei settori merceologici di cui all'art. 1, con sede legale nel territorio nazionale, nonché Imprese con sede legale diversa, che abbiano comunque nel territorio nazionale stabilimenti o attività sussidiarie di filiale.
3. Tali Imprese devono:
 - a) essere costituite con riferimento ad una delle forme societarie previste dall'ordinamento generale dello Stato;
 - b) assicurare una puntuale attuazione ai principi organizzativi dettati dal Codice civile per l'esercizio dell'attività imprenditoriale;
 - c) ispirarsi alle regole del mercato e della concorrenza attraverso comportamenti orientati ad integrità, autonomia e trasparenza, senza condizionamenti derivanti da conflitti di interesse con gli scopi perseguiti da Federchimica e da Agrofarma, anche secondo quanto disposto dal Codice etico e dei valori associativi di Confindustria;
 - d) disporre di un'adeguata struttura organizzativa.
4. Sono Soci aggregati:
le Imprese le cui attività presentino elementi di complementarità e raccordo economico con le attività dei Soci effettivi.
5. Le Imprese che hanno i requisiti dei Soci effettivi non possono aderire all'Associazione come Soci aggregati.
6. I Soci aggregati sono passibili delle sanzioni di cui all'art. 9, laddove svolgano attività di consulenza, nei medesimi ambiti di competenza dell'Associazione, rivolta ad Imprese associate e non associate, aventi i requisiti di Socio effettivo.
7. I Soci aggregati non devono snaturare la qualificazione rappresentativa dell'Associazione.
8. La partecipazione delle Imprese è disciplinata dal Regolamento attuativo dello Statuto di Federchimica.

ART. 5

AMMISSIONE

1. Possono aderire all'Associazione le Imprese che ne abbiano i requisiti ai sensi dell'art. 4 e che ne facciano regolare domanda sottoscritta dal Titolare o dal Legale

rappresentante dell'Impresa e contenente la dichiarazione di accettazione delle norme e degli obblighi derivanti dal presente Statuto.

2. L'Ammissione delle Imprese all'Associazione è subordinata al rispetto delle procedure previste all'art. 5 "Ammissione" dello Statuto di Federchimica; in base allo stesso articolo, l'Associazione può richiedere alle Imprese ulteriori informazioni rispetto a quelle che le stesse sono tenute a fornire.
3. L'adesione all'Associazione è contestuale e obbligatoria all'adesione a Federchimica.
4. Per quanto riguarda la/le Società controllanti (Capo Gruppo), queste debbono fare aderire tutte le Società controllate e/o partecipate almeno al 50% operanti nel settore di cui all'art. 1. La domanda di ammissione di queste ultime dovrà essere sottoscritta dalla/e Società controllante/i.
5. I rappresentanti dei Soci devono dare piena affidabilità sotto il profilo legale e morale e di deontologia associativa, anche con riferimento a quanto contenuto, in merito, nello Statuto di Federchimica e nel Codice etico e dei valori associativi di Confindustria e dal Codice di Autodisciplina dell'Associazione.
6. Le domande di adesione sono sottoposte ad approvazione del Consiglio Direttivo, cui è demandato di accertare i requisiti necessari, in base a quanto stabilito dal presente Statuto.
Il Consiglio Direttivo provvede a comunicare la propria delibera al Consiglio di Presidenza di Federchimica.
7. Il Presidente, in caso di urgenza, può approvare l'accoglimento delle domande di adesione informandone il Consiglio Direttivo, al quale verranno sottoposte per la ratifica alla prima riunione dell'Organo.
8. Le delibere di accoglimento diventano esecutive dopo l'approvazione del Consiglio di Presidenza di Federchimica, in base a quanto previsto dall'art. 5 "Ammissione" dello Statuto della stessa.

ART. 6

DIRITTI DEI SOCI

1. I Soci hanno diritto di ricevere tutte le prestazioni di rappresentanza, tutela, assistenza, informazione e consulenza poste in essere dalla Federazione e dall'Associazione nonché quelle derivanti dall'appartenenza al Sistema confederale.
2. Restano invece escluse, per i Soci aggregati, tutte quelle prestazioni che comportino l'assunzione di una rappresentanza diretta.
3. I Soci, inoltre, hanno diritto di partecipazione, intervento ed elettorato attivo e passivo negli Organi associativi, purché in regola con gli obblighi statutari.
4. Tutti i Soci hanno diritto ad avere attestata l'appartenenza al Sistema confederale.

5. Ai Soci dimissionari è escluso il diritto di elettorato attivo e passivo per adempimenti organizzativi e delibere i cui effetti superino il termine temporale della cessazione del rapporto associativo.
6. Il diritto di elettorato passivo dei Soci aggregati è limitato al Consiglio Direttivo dell'Associazione.

ART. 7

OBBLIGHI, DURATA

1. L'adesione all'Associazione comporta l'obbligo per i Soci di osservare il presente Statuto, le deliberazioni degli Organi associativi, nonché di attenersi al Codice Etico e ai comportamenti dovuti in conseguenza della appartenenza al Sistema confederale.
2. Conformemente a quanto previsto dall'art. 7 "Obblighi, durata" dello Statuto di Federchimica, l'attività del Socio deve essere esercitata secondo i principi della deontologia professionale, imprenditoriale ed industriale e non deve essere lesiva dell'immagine della categoria né di alcuno dei suoi partecipanti. Le norme fondamentali di comportamento sono stabilite nel Codice di autodisciplina allegato in appendice al presente Statuto di cui costituisce parte integrante.
3. Si applicano, in ogni caso, per analogia, le disposizioni previste dall'art. 7 "Obblighi, durata" dello Statuto di Federchimica.
4. L'adesione ha durata biennale ed in seguito si intende tacitamente rinnovata.
5. Il Socio può disdire la propria adesione, con preavviso biennale, con lettera raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata – PEC; il biennio decorrerà dalla data di ricevimento della stessa.
6. Resta salva la facoltà di recesso ai sensi dell'art. 31. Il diritto di recesso non può essere esercitato dalle Imprese dimissionarie.

ART. 8

CONTRIBUTI

1. I Soci devono versare, in aggiunta ai contributi di spettanza di Federchimica, determinati dalla stessa, i contributi associativi nell'ammontare e nei termini deliberati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.
2. L'Assemblea di Agrofarma può adottare criteri e parametri di contribuzione anche diversi per la copertura sia di parte dei costi, sia dei costi riferentisi a progetti o programmi di attività deliberati con carattere straordinario o comunque ritenuti, in sede di delibera, rivolti a finalità che giustificano una ripartizione dei costi su basi anche diverse da quelle in atto per le contribuzioni ordinarie.
3. I contributi associativi riscossi dalla Federazione non sono trasmissibili, da parte dei Soci, ad altri soggetti.

ART. 9

SANZIONI

1. I Soci che si rendono inadempienti agli obblighi del presente Statuto nonché al Codice di Autodisciplina parte integrante del presente Statuto, sono passibili delle seguenti sanzioni:
 - a) censura del Presidente scritta e motivata;
 - b) sospensione del diritto del Socio a partecipare all'Assemblea;
 - c) decadenza dei rappresentanti delle Imprese associate che ricoprono cariche direttive;
 - d) decadenza dei rappresentanti delle Imprese associate che ricoprono, in rappresentanza di Federchimica-Agrofarma cariche in Associazioni, Fondazioni, Istituzioni pubbliche e private – comprese le Istituzioni specializzate – Istituti, Consorzi, Società, Enti, Organizzazioni nazionali estere e sovranazionali;
 - e) sospensione dell'elettorato attivo e/o passivo;
 - f) sospensione del diritto del Socio dall'utilizzo dei servizi e da ogni attività associativa. La sospensione, per una durata massima di sei mesi, obbliga il Socio a corrispondere anche per il periodo di sospensione, i contributi dovuti;
 - g) espulsione nel caso di reiterata morosità;
 - h) espulsione per grave inadempimento agli obblighi derivanti dal presente Statuto, compreso il codice di Autodisciplina che ne è parte integrante, dallo Statuto della Federazione o dal Codice etico e dei valori associativi di Confindustria.
2. Le sanzioni di cui alle lettere a), b), e) ed f) sono deliberate dal Consiglio Direttivo e comunicate per iscritto a Federchimica.
3. Le sanzioni di cui alle lettere c) e d) vengono deliberate:
 - dall'Organo di appartenenza dell'Associazione in caso di inadempimento agli obblighi derivanti dalla carica e comunicate per iscritto a Federchimica;
 - dal Collegio speciale dei Probiviri di Federchimica per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nella carica ricoperta.
4. La sanzione di cui alla lettera g) viene proposta dal Consiglio Direttivo dell'Associazione e deliberata dal Consiglio di Presidenza di Federchimica affinché provveda in base a quanto previsto dagli artt. 9 e 10 dello Statuto della stessa, "Sanzioni" e "Cessazione della qualifica di Socio".
5. La sanzione di cui alla lettera h) viene proposta dal Consiglio Direttivo dell'Associazione e deliberata dal Consiglio Generale di Federchimica su proposta del Consiglio di Presidenza.
6. In attesa della pronuncia del Consiglio di Presidenza di Federchimica l'Impresa aderente ed i suoi rappresentanti sono sospesi a tutti gli effetti da Agrofarma.
7. È ammessa la possibilità di proporre ricorso al Collegio arbitrale dei Probiviri di Federchimica per le sanzioni comminate dagli Organi; per le sanzioni comminate dal Collegio speciale dei Probiviri in base all'art. 28 dello Statuto della Federazione, il ricorso può essere proposto agli altri Probiviri eletti dall'Assemblea di Federchimica. In entrambi i casi il ricorso, che non ha effetto sospensivo, deve essere proposto entro i 10 giorni successivi dalla data di comunicazione del provvedimento.

ART. 10

CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI SOCIO

1. La qualifica di Socio si perde:
 - a) per dimissioni da parte del Socio, nei modi e nei termini previsti all'art. 7;
 - b) per cessazione dell'attività dell'Impresa associata, dal momento della formale comunicazione;
 - c) per fallimento dichiarato con sentenza passata in giudicato;
 - d) per recesso esercitato in base all'art. 31;
 - e) per risoluzione unilaterale da parte di Federchimica per infrazioni del Codice etico e dei valori associativi di Confindustria e per cause di oggettiva ed accertata gravità, ostative al mantenimento del rapporto associativo, come disciplinato dall'art. 10 lettera e) dello Statuto della Federazione;
 - f) per perdita dei requisiti associativi;
 - g) per espulsione, deliberata dal Consiglio Direttivo.

2. In ogni caso, il Socio non è esonerato dal rispetto degli impegni assunti a norma degli artt. 5 e 7 del presente Statuto.

3. Terminato il preavviso di cui all'art. 7, la cessazione della qualifica di Socio comporta, per gli esponenti dell'Impresa, la perdita automatica sia di tutte le cariche rivestite all'interno del Sistema, sia di tutti gli incarichi di rappresentanza esterna alla Federazione.

4. Il Socio il cui rapporto associativo cessa, è comunque tenuto al pagamento dei contributi associativi secondo le seguenti modalità:
 - nel caso di dimissioni sino alla data di scadenza del rapporto associativo, secondo quanto stabilito all'art. 7;
 - entro i termini di comunicazione della cessazione di attività, di fallimento o espulsione;
 - nel caso di recesso esercitato in base all'art. 31: il contributo è dovuto per l'intero anno nel corso del quale viene notificato il dissenso.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 11

ORGANI

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Consiglio di Presidenza;
 - d) il Presidente;
 - e) il Vice Presidente;
 - f) il Comitato Deontologico.

ART. 12

ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è costituita dai rappresentanti dei Soci.
2. I Soci possono farsi rappresentare per delega scritta da altro Socio avente diritto di voto; ogni Socio non può essere portatore di più di una delega.
3. Le Imprese che fanno riferimento sia direttamente, sia indirettamente alla stessa controllante anche se non residente in Italia, sono considerate, a questi fini, come una sola Impresa associata.
4. Ciascun Socio effettivo dispone in Assemblea di voti, in ragione degli addetti delle singole Società destinati al settore degli agrofarmaci:
 - fino a 20, 1 voto ogni 6 addetti o frazione superiore o uguale alla metà;
 - da 21 a 80, 1 ulteriore voto ogni 10 addetti o frazione superiore o uguale alla metà;
 - oltre 80, un ulteriore voto ogni 11 addetti o frazione superiore o uguale alla metà.
5. L'Assemblea dispone, comunque, di una quota massima di voti pari a 10.000 e di una quota pro-capite massima del 30% sul totale dei voti.
6. Ciascun Socio inoltre dispone in assemblea di voti attribuiti, alle singole Società, nel modo seguente:
 - quota pro-capite fissa pari a 80 voti;
 - quota variabile di voti proporzionale ai contributi ordinari versati da ogni singola Società associata.
7. Alle Aziende consociate verrà assegnata una quota fissa pari alla metà dell'ammontare dei voti della quota pro-capite, vale a dire 40 voti. A tale tipologia di Società non vengono assegnati voti in funzione della quota variabile.
8. in caso di votazione a scrutinio segreto, i criteri di ripartizione dei voti delle singole Imprese devono assicurare l'anonimato del Socio.

9. Non sono ammessi a votare in Assemblea i Soci che non abbiano ottemperato agli obblighi contributivi.
10. Tali Imprese possono comunque partecipare ai lavori assembleari, senza diritto di intervento nella discussione.

ART. 13

ADUNANZA DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea si riunisce:
 - a) in via ordinaria, una volta all'anno, di norma, entro sei mesi dalla fine di ciascun esercizio e comunque prima dell'Assemblea ordinaria di Federchimica;
 - b) in via straordinaria:
 - su invito del Presidente di Federchimica o di Agrofarma;
 - per le modifiche degli articoli del presente Statuto e per lo scioglimento dell'Associazione;
 - su richiesta motivata di tanti Soci che rappresentino almeno un quarto dei voti spettanti a tutti i Soci;
 - c) in via ordinaria o straordinaria, ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio di Presidenza.
2. La richiesta dei Soci dovrà essere diretta per iscritto al Presidente e dovrà indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno.
3. Quando la richiesta risulti rispondente ai requisiti così previsti, la convocazione dovrà seguire entro il termine massimo di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

ART. 14

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata dal Presidente; su delibera del Consiglio di Presidenza, oppure su invito del Presidente di Federchimica.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, l'Assemblea è convocata, dal Vice Presidente; in assenza anche di quest'ultimo l'Assemblea è convocata dal componente più anziano per carica presente del Consiglio di Presidenza, in caso di parità dal più anziano di età.
La firma del Vice Presidente o del componente il Consiglio di Presidenza attesta l'assenza o l'impedimento del Presidente.
3. La convocazione avviene mediante comunicazione lettera, telegramma, posta elettronica o altro mezzo telematico spedito a ciascun Socio, al suo domicilio dichiarato, almeno quindici giorni prima della data fissata.
4. In caso di urgenza l'Assemblea può essere convocata con un preavviso di cinque giorni e con l'osservanza delle altre modalità di cui al presente articolo.

5. Nell'avviso dovranno essere enunciati gli argomenti posti all'ordine del giorno e indicati luogo, giorno ed ora della convocazione.
6. La documentazione sugli argomenti all'ordine del giorno deve essere resa disponibile alla consultazione da parte degli associati al fine di garantirne l'adeguata conoscenza.
7. Copia delle convocazioni delle Assemblee ordinarie e straordinarie viene trasmessa a Federchimica.
8. Le riunioni possono essere convocate in videoconferenza.

ART. 15

COSTITUZIONE, DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno la metà dei voti spettanti a tutti i Soci.
In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita quando sia presente almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i Soci.
2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, purché la delibera sia adottata con il voto favorevole del 50% più 1 dei Soci effettivi presenti, senza tenere conto degli astenuti e delle schede bianche e a maggioranza relativa per quanto concerne le nomine e le deliberazioni riguardanti le persone.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea adottate in conformità del presente Statuto vincolano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti, salvo quanto previsto dall'art. 31.
4. I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede.
5. Per quanto attiene la nomina e le deliberazioni relative a persone, per l'elezione a componente gli Organi elettivi di cui all'art. 11, si adotta lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori scelti tra i rappresentanti dei Soci.
6. Spetta al Presidente attivare le procedure più idonee per la formazione delle liste.
7. Per le deliberazioni relative alle modifiche del presente Statuto e allo scioglimento dell'Associazione si applicano gli artt. 31 e 32.
8. Ai fini dello scrutinio le schede elettorali si distinguono in valide, nulle e bianche.
9. Nel caso di contestazione sui voti espressi o di non corrispondenza tra il numero dei presenti rispetto al numero dei votanti e agli astenuti, il Presidente dispone affinché la votazione sia ripetuta.

ART. 16

PRESIDENTE, SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA E VERBALE

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente; in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente, in assenza anche di questo dal componente il Consiglio di Presidenza più anziano di carica presente; in caso di parità dal più anziano di età.
2. Le deliberazioni vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede l'Assemblea e dal Segretario.
3. Funge da Segretario il Direttore; in caso di assenza o impedimento, una persona designata dall'Assemblea.

ART. 17

ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

1. Spetta all'Assemblea:
 - a) eleggere il Presidente con le modalità previste dall'art. 25;
 - b) eleggere, su proposta del Presidente, il Vice Presidente, secondo le modalità previste all'art. 26;
 - c) eleggere i componenti il Consiglio Direttivo secondo le modalità previste dall'art. 18;
 - d) nominare i componenti il Comitato Deontologico per l'attuazione dell'art. 3 punto h) del presente Statuto;
 - e) determinare le direttive di massima dell'attività dell'Associazione ed esaminare qualsiasi argomento rientrante negli scopi dell'Associazione;
 - f) approvare il rendiconto consuntivo ed il budget;
 - g) approvare i contributi;
 - h) approvare le modificazioni del presente Statuto attuabili secondo lo Statuto di Federchimica e con le modalità previste dall'art. 31;
 - i) apportare le modificazioni al Codice Etico di Autodisciplina dell'Associazione;
 - j) sciogliere l'Associazione, secondo le modalità previste dall'art. 32;
 - k) deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Consiglio di Presidenza, dal Consiglio Direttivo, o dal Presidente.

ART. 18

CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto:
 - a) dal Presidente;
 - b) dal Vice Presidente;
 - c) dai componenti elettivi il Consiglio di Presidenza;
 - d) dai componenti eletti dall'Assemblea, l'anno successivo a quello dell'elezione del Presidente, rappresentanti delle Imprese associate, in numero non superiore a quindici, sulla base di una lista di candidati proposta dal Presidente; all'interno del Consiglio Direttivo non possono essere rappresentati più di due Soci aggregati; ciascun Socio vota per non più di quattro quinti dei candidati eligendi.

- e) dall'ultimo Presidente che ha ricoperto la carica, purché continui ad operare nell'ambito delle realtà di cui all'art. 1.
2. È richiesto a ciascun componente di rilasciare una dichiarazione sul pieno possesso dei requisiti previsti dalla Normativa Confederale e dal Codice Etico e dei Valori Associativi di Confindustria.
 3. Per rappresentanti delle Imprese associate si intendono il titolare, il legale rappresentante quale risulta dal Registro delle Imprese della Confindustria, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali o ad negotia che siano componenti del Consiglio di amministrazione o Direttori Generali. Sono altresì considerati rappresentanti dell'Impresa, su delega formalmente espressa per le attribuzioni di cui all'art. 20 del presente Statuto, gli amministratori, gli institori e i dirigenti dell'Impresa muniti di una procura ad negotia per settori fondamentali dell'attività aziendale.
 4. Spetta al Presidente attivare le procedure più idonee per la formazione delle liste degli eligendi componenti elettivi.
 5. Decade automaticamente dalla carica il componente la cui Impresa di appartenenza non risultasse più aderente all'Associazione.
 6. I componenti elettivi il Consiglio Direttivo durano in carica per un quadriennio e scadono l'anno successivo alla scadenza del mandato del Presidente.
 7. Possono essere rieletti per due ulteriori mandati consecutivi, allo stesso titolo.
 8. Ulteriori rielezioni sono ammesse dopo che sia trascorso un intervallo di tempo pari ad un mandato, fatta eccezione per quanto previsto dall'art. 28 comma 8.
 9. In caso vengano a mancare, durante il mandato di carica, uno o più componenti eletti dall'Assemblea il Consiglio Direttivo si integra, su proposta del Presidente, mediante cooptazione.
 10. I componenti così nominati rimangono in carica sino alla scadenza del Consiglio Direttivo.
 11. Il Consiglio Direttivo deve esprimere, nella sua composizione, la rappresentatività delle diverse attività e dimensioni aziendali.
A tale scopo, sono individuate, per i Soci effettivi, tre fasce di fatturato:
 - fascia A: cifra d'affari maggiore o uguale a 50 milioni €;
 - fascia B: cifra d'affari maggiore o uguale a 10 milioni € e inferiore a 50 milioni €;
 - fascia C: cifra d'affari inferiore a 10 milioni €.
 12. La fascia A sarà rappresentata da un minimo di 6 aziende e un massimo di 8; la fascia B sarà rappresentata da un minimo di 3 e un massimo di 6 aziende; la fascia C sarà rappresentata da massimo 1 Impresa; sempreché esista un candidato e lo stesso raccolga almeno 10% dei voti validamente rappresentati in Assemblea.
I massimi e minimi di ogni fascia si intendono inclusivi del Presidente e del Vice Presidente.
La votazione sarà effettuata fascia per fascia.

13. Nel caso in cui le Imprese facenti parte della fascia A non raggiungessero il limite minimo, i posti vacanti saranno assegnati ai primi non eletti della fascia B fino al raggiungimento del suddetto limite minimo.
14. Nel caso non si raggiungessero i limiti massimi nelle fasce B e C i posti vacanti saranno assegnati ai primi non eletti, se presenti, dell'altra fascia.
15. Nel caso in cui i Soci effettivi non raggiungano il limite di cui alla precedente lettera c), primo comma del presente articolo, potranno essere nominati fino a 2 componenti eletti tra i Soci aggregati, che avranno raggiunto il maggior numero di voti.
16. Le Società iscritte ad Agrofarma come controllate e/o partecipate al 50% da altre Società già aderenti all'Associazione non possono essere rappresentate in Consiglio Direttivo.
17. Ogni Socio non può essere presente in Consiglio Direttivo con più di un Rappresentante.
18. Non sono ammessi invitati permanenti; sono possibili inviti solo per singole riunioni in ragione dello specifico contributo che può essere assicurato sui temi all'ordine del giorno.

ART. 19

RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno quattro volte l'anno.
2. Si può riunire in via straordinaria:
 - su invito del Presidente di Federchimica;
 - quando lo ritenga opportuno il Presidente dell'Associazione;
 - quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei suoi componenti.
3. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di assenza o di impedimento dal Vice Presidente, in assenza anche di quest'ultimo dal componente più anziano per carica presente, del Consiglio di Presidenza; in caso di parità dal più anziano di età.
La firma del Vice Presidente o del componente il Consiglio di Presidenza attesta l'assenza o l'impedimento del Presidente.
4. La convocazione avviene mediante lettera, telegramma, posta elettronica o altro mezzo telematico spedito almeno sette giorni prima dell'adunanza.
5. In caso di urgenza la riunione può essere convocata con un preavviso di tre giorni e con l'osservanza delle altre modalità di cui al presente articolo.
6. Le riunioni possono tenersi anche all'estero.
7. Le riunioni possono essere convocate in videoconferenza.

8. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e l'elencazione degli argomenti da trattare.
9. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente almeno la metà dei componenti.
10. In sede di votazione ciascun componente ha diritto ad un solo voto.
11. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.
12. I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede.
13. Per quanto attiene le nomine e le deliberazioni relative a persone, per l'elezione a componente gli Organi elettivi di cui all'art. 11 si adotta lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori scelti tra i rappresentanti dei Soci.
14. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente, in assenza anche di quest'ultimo dal componente più anziano per carica presente del Consiglio di Presidenza, in caso di parità dal più anziano di età.
15. Decadono dalla carica i componenti che non intervengano alle riunioni per cinque volte consecutive.
16. I componenti decaduti vengono sostituiti su proposta del Presidente, mediante cooptazione.
17. Non sono immediatamente rieleggibili i componenti che, avendo ricoperto la carica nel mandato precedente, siano stati dichiarati decaduti.
18. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal Segretario.
19. Funge da Segretario il Direttore; in caso di assenza o impedimento, un componente del Consiglio di Presidenza o un funzionario dell'Associazione nominato da chi presiede.

ART. 20

ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Spetta al Consiglio Direttivo, nel quadro degli orientamenti generali delineati da Federchimica e dalle direttive di massima stabilite dall'Assemblea:
 - a) deliberare sulle questioni di politica economica e industriale che interessano la generalità dei Soci;
 - b) promuovere ed attuare tutto quanto sia necessario e utile per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione, assicurare l'assistenza, l'appoggio ed il coordinamento, ove richiesto, nei limiti di cui all'art. 3 lettera g) per le iniziative e le attività delle associate al fine di dare un indirizzo organico alla azione associativa;
 - c) proporre all'Assemblea il Presidente dell'Associazione, con le modalità previste all'art. 25;

- d) eleggere, su proposta del Presidente, il Vice Presidente venuto a mancare durante il quadriennio di carica;
- e) eleggere, su proposta del Presidente, i componenti il Consiglio di Presidenza secondo quanto previsto dall'art. 21;
- f) eleggere, su proposta del Presidente, i nuovi componenti elettivi il Consiglio Direttivo in sostituzione di quelli mancanti o decaduti; i componenti così nominati rimangono in carica sino alla scadenza del Consiglio Direttivo;
- g) nominare, per specifici problemi del settore, quando occorra tramite Federchimica e comunque d'intesa con la stessa, rappresentanti presso Fondazioni, Istituzioni pubbliche e private - comprese le Istituzioni specializzate - Consorzi, Società, Enti, Organizzazioni nazionali, estere e sovranazionali;
- h) nominare e sciogliere Commissioni, gruppi di Lavoro e Comitati Tecnici per determinati scopi e lavori;
- i) esaminare il rendiconto consuntivo ed il budget dell'Associazione predisposto dal Consiglio di Presidenza da sottoporre all'Assemblea;
- j) proporre all'Assemblea la misura dei contributi;
- k) deliberare sulle domande di adesione in base all'art. 5;
- l) deliberare l'organico dell'Associazione;
- m) deliberare sanzioni nei confronti dei Soci inadempienti in base a quanto stabilito all'art. 9;
- n) verificare periodicamente la gestione economico-finanziaria dell'Associazione.
- o) approvare eventuali convenzioni di natura organizzativa.

ART. 21

CONSIGLIO DI PRESIDENZA

1. Il Consiglio di Presidenza è composto:
 - a) dal Presidente;
 - b) dal Vice Presidente;
 - c) da tre componenti eletti, su proposta del Presidente, dal Consiglio Direttivo nell'ambito dei Soci effettivi.
2. L'ultimo Past President partecipa, senza diritto di voto, purché continui ad operare nell'ambito delle realtà di cui all'art. 1. Non sono ammessi invitati permanenti; sono possibili inviti solo per singole riunioni in ragione dello specifico contributo che può essere assicurato sui temi all'ordine del giorno.
3. I componenti elettivi il Consiglio di Presidenza sono eletti nell'anno di elezione del Presidente, durano in carica per un quadriennio e scadono contestualmente al Presidente che li ha proposti.
4. Possono essere rieletti per due ulteriori mandati consecutivi allo stesso titolo.
5. Ulteriori rielezioni sono ammesse dopo che sia trascorso un intervallo di tempo pari a un mandato, fatta eccezione per quanto previsto dall'art. 28, comma 8.
6. Nel caso vengano a mancare uno o più componenti, per motivo diverso dalla scadenza, essi sono sostituiti, su proposta del Presidente, da altri componenti, e rimangono in carica sino alla scadenza del Presidente.

7. In caso di cessazione del Presidente per motivo diverso dalla scadenza decadono con la nomina del successore.

ART. 22

RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

1. Il Consiglio si riunisce ordinariamente almeno quattro volte l'anno e in via straordinaria quando lo ritenga opportuno il Presidente di Federchimica o il Presidente dell'Associazione o lo richieda almeno uno dei suoi componenti.
2. Il Consiglio è convocato dal Presidente; in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente. In assenza anche di quest'ultimo dal componente più anziano per carica presente del Consiglio di Presidenza; in caso di parità dal più anziano di età. La firma del Vice Presidente o del componente il Consiglio di Presidenza attesta l'assenza o l'impedimento del Presidente.
3. La convocazione avviene mediante lettera, telegramma, posta elettronica o altro mezzo telematico spedito almeno sette giorni prima della data fissata.
4. Le riunioni possono tenersi anche all'estero.
5. Le riunioni possono essere convocate in videoconferenza.
6. In caso di urgenza può essere convocato con un preavviso di tre giorni e con l'osservanza delle altre modalità di cui al presente articolo.
7. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione e l'elencazione degli argomenti da trattare
8. Il Consiglio è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti in carica.
9. In sede di votazione ciascun componente ha diritto ad un voto.
10. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, tenendo conto degli astenuti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
11. Il Consiglio è presieduto dal Presidente; in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente, in assenza anche di questo dal componente più anziano per carica del Consiglio di Presidenza presente; in caso di parità dal più anziano di età.
12. Decadono dalla carica i componenti che non intervengano alle riunioni per cinque volte consecutive.
13. I componenti decaduti vengono sostituiti dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente e possono essere rieletti trascorso l'intervallo di un mandato.
14. I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede.

15. Le deliberazioni del Consiglio vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal Segretario.
16. Funge da Segretario il Direttore, in caso di assenza o impedimento un componente del Consiglio di Presidenza o un funzionario dell'Associazione nominato da chi presiede.

ART. 23

ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

1. Spetta al Consiglio di Presidenza:
 - a) guidare l'attività dell'Associazione nell'ambito delle direttive impartite dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo;
 - b) deliberare sulle questioni che gli vengono demandate dal Consiglio Direttivo;
 - c) deliberare la convocazione dell'Assemblea in sede ordinaria e straordinaria, in base a quanto previsto dall'art. 14;
 - d) esercitare, in caso di urgenza, attribuzioni del Consiglio Direttivo, ad eccezione di quelle relative alla designazione del Presidente con necessaria successiva ratifica dei provvedimenti adottati nella prima riunione utile del Consiglio Direttivo;
 - e) esprimere parere sulla proposta del Presidente riguardante la nomina e la revoca del Direttore, tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 29 e 30 dello Statuto di Federchimica;
 - f) predisporre il rendiconto consuntivo ed il budget per l'esame del Consiglio Direttivo;
 - g) proporre al Consiglio Direttivo la misura dei contributi.

ART. 24

PRESIDENTE

1. Il Presidente è eletto, a scrutinio segreto, dall'Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente dura in carica quattro anni e scade con l'Assemblea che approva il bilancio del quarto anno del suo mandato.
3. Il candidato alla Presidenza è designato dal Consiglio Direttivo sulla base di quanto stabilito all'art. 25.
4. Il Presidente è eleggibile per non più di un quadriennio.
5. Ulteriori rielezioni sono ammesse dopo che sia trascorso un intervallo di tempo pari ad un quadriennio.
6. Il Presidente adempie a tutte le funzioni previste dal presente Statuto ed è investito dei poteri di rappresentanza dell'Associazione.
7. Il Presidente si tiene in contatto con il Presidente di Federchimica ai fini del necessario coordinamento per assicurare l'indirizzo organico all'azione federativa.
8. Il Presidente convoca l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e il Consiglio di Presidenza.

9. Il Presidente propone e concorda con Federchimica in base a quanto previsto agli artt. 30 e 31 dello Statuto della stessa, la nomina e la revoca del Direttore secondo quanto previsto dall'art. 23 lettera e), nonché l'assunzione e la rescissione del rapporto di lavoro del personale preposto all'Associazione, secondo quanto previsto dall'art. 20 lettera l) del presente Statuto e dagli artt. 30 e 31 dello Statuto di Federchimica.
10. In caso di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio di Presidenza al quale però deve riferire nella prima riunione.
11. Il Presidente, in caso di urgenza, può approvare l'accoglimento delle domande di adesione informandone il Consiglio Direttivo, al quale verranno sottoposte per la ratifica alla prima riunione dell'Organo.
12. Il Presidente propone all'Assemblea il Vice Presidente.
13. Il Presidente può delegare al Vice Presidente e a determinati componenti il Consiglio di Presidenza e il Consiglio Direttivo, congiuntamente o singolarmente, alcune delle sue attribuzioni per il compimento di singoli atti nell'ambito della normale attività operativa.
14. Spetta al Presidente attivare le procedure più idonee per la formazione delle liste per l'elezione dei componenti gli Organi dell'Associazione.
15. In caso di votazioni elettroniche a distanza a scrutinio segreto, il Presidente può fissare regole procedurali specifiche e di maggiore durata temporale della votazione, fino ad un massimo di tre ore.
16. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente; in assenza anche di quest'ultimo dal più anziano per carica presente del Consiglio di Presidenza; in caso di parità dal più anziano di età.
La firma del Vice Presidente o del componente il Consiglio di Presidenza attesta l'assenza o l'impedimento del Presidente.
17. Venendo a mancare il Presidente, il Vice Presidente ne svolge, temporaneamente le funzioni, in attesa che venga completato l'iter procedurale per l'elezione del nuovo Presidente.
In tal caso la Commissione di designazione deve insediarsi nei sessanta giorni successivi. L'Assemblea per la nuova elezione deve essere tenuta entro sei mesi dall'insediamento della Commissione di designazione.
Il Presidente subentrante porta a termine il mandato in corso.
18. Il Presidente o, in caso di assenza e di impedimento il Vice Presidente, autorizza l'emissione dei mandati di pagamento che devono essere sottoscritti dal Direttore dell'Associazione. I mandati di pagamento devono avere in allegato tutti i documenti originali giustificativi delle spese.
19. Il Presidente riferisce al Consiglio Direttivo sulla gestione economico-finanziaria.
20. Il Presidente è componente di diritto del Consiglio Generale di Federchimica in base a quanto previsto dall'art. 18 "Consiglio Generale" dello Statuto della Federazione.

ART. 25

COMMISSIONE DI DESIGNAZIONE DEL PRESIDENTE

1. Entro l'anno antecedente a quello di scadenza del mandato del Presidente in carica, deve insediarsi la Commissione di designazione del Presidente.
2. Della Commissione non possono far parte il Presidente ed il Vice Presidente in carica.
3. La Commissione di Designazione è composta da tre componenti, espressione dei Soci, in possesso dei requisiti personali, professionali e organizzativi previsti dal Codice etico e dei valori associativi di Confindustria, sorteggiati all'interno di un elenco di cinque nominativi predisposto dagli ultimi tre Past President oppure, in mancanza o nell'impossibilità di uno o più di questi, dal Vice Presidente in carica e dai precedenti Vice Presidenti in ordine cronologico di mandato, purché continuino ad operare nell'ambito delle realtà dei settori di cui all'art. 1. Al fine di garantire il migliore funzionamento della Commissione di designazione, viene anche sorteggiato un ulteriore nominativo per una eventuale sostituzione.
Il sorteggio viene effettuato in Consiglio Direttivo.
4. L'eventuale impossibilità a far parte della Commissione di Designazione deve essere formalizzata dall'interessato.
5. La Commissione ha piena discrezionalità per assicurare l'emersione di eventuali candidati nel corso delle consultazioni con l'obbligo di sottoporre al voto del Consiglio Direttivo i candidati che certifichino per iscritto di raccogliere il consenso di almeno il 20% dei voti assembleari.
Deve essere assicurata la consultazione dei Soci che ne facciano richiesta.
6. Al termine delle consultazioni la Commissione redige una relazione finale di sintesi riguardante le candidature che, in ogni caso, non possono essere superiori a 2.
7. Spetta alla Commissione indicare la dimensione del consenso.
8. È richiesto, inoltre, a ciascun candidato di rilasciare una dichiarazione sul pieno possesso dei requisiti previsti dalla Normativa Confederale e dal codice etico e dei valori associativi di Confindustria, che si allega alla relazione e ne diviene parte integrante.
9. Tale relazione viene sottoposta al Consiglio Direttivo che designa un solo candidato Presidente da sottoporre all'elezione dell'Assemblea.
10. Per acquisire lo status di Presidente designato occorre conseguire la metà più uno dei voti presenti senza tener conto di astenuti e schede bianche; si computano, invece, le schede nulle.
11. Il Presidente viene eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti presenti senza tenere conto degli astenuti e delle schede bianche; si computano invece le schede nulle.
12. Non è ammessa la presentazione diretta di altre candidature in Assemblea.

ART. 26

VICE PRESIDENTE

1. Il Vice Presidente viene eletto, su proposta del Presidente, dall'Assemblea nell'anno di elezione del Presidente. È richiesto a ciascun candidato di rilasciare la dichiarazione di cui all'art. 18 comma 2.
2. Il Vice Presidente collabora con il Presidente nella realizzazione del programma di attività e nella conduzione dell'Associazione.
3. Il Vice Presidente sostituisce in caso di assenza o impedimento il Presidente.
4. Il Vice Presidente dura in carica quattro anni e scade contemporaneamente al Presidente. In caso di cessazione di quest'ultimo, per motivo diverso dalla scadenza, decade con la nomina del successore. Esso è rieleggibile per non più di due mandati consecutivi. Ulteriori rielezioni sono ammesse dopo che sia trascorso un intervallo di tempo pari ad un quadriennio.
5. Venendo a mancare il Vice Presidente, il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, provvede alla sua sostituzione. Il Vice Presidente così eletto dura in carica sino alla scadenza del mandato del Presidente.

ART. 27

COMITATO DEONTOLOGICO

1. Il Comitato Deontologico, istituito per l'esame delle problematiche unicamente di spettanza merceologica, è composto da tre componenti effettivi e da due supplenti nominati dall'Assemblea, scegliendoli anche al di fuori dei rappresentanti delle Imprese associate.
2. Le candidature vengono proposte dal Presidente all'Assemblea. Si adotta lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori, scelti tra i rappresentanti delle Imprese associate.
3. Ciascun Socio può votare per non più di due candidati a componente effettivo e di un candidato a componente supplente.
4. I componenti eletti scelgono nel loro ambito un Presidente.
5. I componenti il Comitato Deontologico durano in carica quattro anni e scadono l'anno successivo alla scadenza del mandato del Presidente. Il Comitato Deontologico istruisce i procedimenti relativi alle segnalazioni di comportamenti contrari al Codice di Autodisciplina.
6. Il Comitato Deontologico, a conclusione dei propri accertamenti, può procedere ad un'archiviazione delle segnalazioni oppure, inviare lettera di richiamo, o presentare al Consiglio Direttivo proprie valutazioni e raccomandazioni per gli opportuni provvedimenti ai sensi dell'art. 9 dello Statuto.

7. Le decisioni del Comitato Deontologico sono assunte sulla base delle normative statutarie, nonché di criteri di deontologia associativa.
8. I componenti supplenti subentrano a quelli effettivi in ordine di età.
9. L'attività del Comitato è regolamentata dalle norme previste dal Codice di Autodisciplina.
10. La carica e le funzioni dei componenti il Comitato sono gratuite.

ART. 28

DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE

1. Le cariche sono riservate ai rappresentanti dei Soci, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 29 dello Statuto di Federchimica, ad eccezione dei componenti il Comitato Deontologico.
2. Sono esclusi da qualsiasi carica associativa di cui al presente Statuto i rappresentanti delle Società controllate e/o partecipate almeno al 50% da Imprese già aderenti all'Associazione.
3. I rappresentanti dei Soci aggregati di cui all'art. 4, non possono essere eletti alle cariche di Presidente e Vice Presidente né nel Consiglio di Presidenza.
4. In conformità alle norme stabilite in sede confederale riguardo le cariche direttive del sistema e a quanto previsto dagli artt. 7 e 29 dello Statuto di Federchimica, l'accesso alle cariche di Presidente e Vice Presidente è condizionato al rispetto di quanto specificatamente statuito dalle delibere confederali in tema di incompatibilità tra cariche politiche e cariche associative.
5. Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.
6. Per quanto riguarda gli Organi di cui all'art. 11 lett. b), d), e) e f) il periodo di riferimento del mandato decorre dall'Assemblea che li ha eletti o dalla data della loro cooptazione.
7. Per quanto riguarda i componenti elettivi del Consiglio di Presidenza il periodo di riferimento del mandato decorre dal Consiglio Direttivo che li ha eletti o dalla data della loro cooptazione.
8. Al fine di garantire la puntuale applicazione degli effetti organizzativi, la rotazione prevista all'art. 18, commi 7 e 8, e all'art. 21, comma 5, può essere derogata laddove la base associativa dell'Associazione non superi il numero di 20 Imprese associate.
9. La perdita dei requisiti soggettivi comporta l'automatica decadenza dalla carica ricoperta.
10. Tutte le cariche associative sono gratuite.

ART. 29

DIRETTORE

1. Il Direttore viene nominato e revocato da Federchimica, su proposta del Presidente, in base a quanto previsto dall'art. 23 lettera e) del presente Statuto e dagli artt. 30 e 31 dello Statuto di Federchimica.
2. Il Direttore ha il compito di dirigere la struttura associativa e di assicurarne il regolare funzionamento tenuto conto di quanto stabilito dagli artt. 30 e 31 dello Statuto di Federchimica.
3. Il Direttore propone al Presidente, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 20 lettera l) del presente Statuto e degli artt. 30 e 31 dello Statuto di Federchimica, l'assunzione e la rescissione del rapporto di lavoro del personale preposto all'Associazione.
4. Partecipa, con facoltà di proposizione e di parere, ma senza diritto di voto alle riunioni degli Organi dell'Associazione, ai quali propone quanto considera utile per il conseguimento degli scopi associativi.
5. Funge da Segretario nelle Assemblee, nelle riunioni del Consiglio Direttivo e nel Consiglio di Presidenza.
6. Dispone i pagamenti, previo accertamento che rientrino nelle previsioni di spesa e nella disponibilità economica dell'Associazione.
7. Informa i competenti Direttori e/o Responsabili di Federchimica in merito alle iniziative e all'attività dell'Associazione quando abbiano incidenza sugli aspetti di carattere generale d'interesse di Federchimica
8. È destinatario di tutte le comunicazioni di Federchimica attinenti i rapporti tra questa e l'Associazione, salvo il caso dei rapporti del Presidente della Federazione con il Presidente dell'Associazione.

TITOLO IV

RENDICONTO CONSUNTIVO E BUDGET

ART. 30

RENDICONTO CONSUNTIVO E BUDGET

1. Per ciascun anno solare il Consiglio di Presidenza predispone il rendiconto consuntivo ed il budget.
2. Essi sono sottoposti alla approvazione dell'Assemblea.
3. Tali documenti, dopo l'approvazione dell'Assemblea, vengono trasmessi a Federchimica.
4. Il rendiconto consuntivo e il budget sono rilevabili dal fascicolo di bilancio della Federazione, ripartiti tra Federchimica, le Associazioni di settore e i Gruppi merceologici.
5. Non possono essere distribuiti ai Soci neanche in modo indiretto eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

TITOLO V

MODIFICAZIONI DELLO STATUTO E SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 31

MODIFICAZIONI STATUTARIE

1. Le modifiche del presente Statuto, attuabili secondo lo Statuto di Federchimica, sono deliberate dall'Assemblea straordinaria, occorrendo anche per referendum, nelle forme stabilite dal Regolamento predisposto al riguardo da Federchimica, con il voto favorevole almeno di un terzo dei voti spettanti ai Soci.
2. Ai Soci che in sede di votazione o di referendum, abbiano dissentito dalle modificazioni adottate è consentito il diritto di recesso, da notificare per lettera raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata – PEC entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche stesse.
3. Per quanto riguarda il pagamento dei contributi il recesso ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

ART. 32

SCIoglimento

1. Quando venga domandato lo scioglimento dell'Associazione da un numero di Soci rappresentanti almeno un terzo della totalità dei voti spettanti ai Soci effettivi, deve essere convocata un'apposita Assemblea straordinaria per deliberare in proposito.
2. Tale Assemblea da convocarsi per lettera raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata – PEC, delibererà validamente - tanto in prima che in seconda convocazione - con il voto favorevole di Soci che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti a tutti i Soci.
3. Le eventuali attività residue possono essere devolute solo ad altre Organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.
4. L'Assemblea nomina un Collegio di liquidatori composto da non meno di tre componenti e ne determina i poteri.

TITOLO VI

NORME FINALI

ART. 33

ADEGUAMENTO

1. Laddove vengano apportate modifiche alle norme dello Statuto della Federazione che producano effetti sul funzionamento dell'Associazione le stesse si considerano immediatamente operative. L'Associazione dovrà, comunque, procedere, nel più breve tempo possibile, ad adeguare il proprio Statuto alle disposizioni contenute nello Statuto di Federchimica.

ART. 34

NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano per analogia gli articoli e le disposizioni dello Statuto della Federchimica.
2. Fatta eccezione per le controversie riguardanti qualsivoglia diritto di credito, anche a titolo contributivo, vantato dalla Federazione, spetta ai tre Proviviri di Federchimica, costituiti in Collegio Arbitrale, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra:
 - a) Federchimica e le Associazioni di settore;
 - b) Federchimica e i Soci;
 - c) le Associazioni di settore fra loro;
 - d) le Associazioni di settore e i loro Gruppi merceologici;
 - e) le Associazioni di settore e i Soci,
 - f) i Gruppi merceologici fra loro;
 - g) i Gruppi merceologici e i Soci;
 - h) i Soci

C O D I C E
di
A U T O D I S C I P L I N A

INDICE

Art. 1 – Finalità	1
Art. 2 – Etica comportamentale	1
Art. 3 – Sicurezza nella produzione	2
Art. 4 – Impegno per realizzare uno sviluppo sostenibile dell'economia agricola	2
Art. 5 – Ricerca, sperimentazioni e sviluppo	3
Art. 6 – Obblighi relativi all'immissione in commercio delle sostanze attive e degli agrofarmaci	3
Art. 7 – Obblighi di confezionamento e smaltimento	4
Art. 8 – Distribuzione e vendita	4
Art. 9 – Pubblicità e Promozioni	5
Art. 10 – Impegno di accettazione del Codice di Autodisciplina	8
Art. 11 – Sanzioni e Procedure	8

ART. 1

FINALITÀ

1. Le imprese associate ad Agrofarma (di seguito le "Associate") si impegnano a realizzare un'attenta attività di prevenzione di ogni possibile rischio, per l'uomo e per l'ambiente, connesso alle diverse fasi del loro ciclo industriale.
2. Con riferimento al ruolo di servizio svolto dall'industria degli agrofarmaci, le Associate si impegnano altresì ad esercitare un ruolo attivo per fornire risposte ampie, tempestive, valide ed efficaci alle nuove istanze sociali in tema di salubrità dei prodotti agricoli e di conservazione delle risorse ambientali.
3. Nell'ambito di tale impegno, si colloca il presente Codice di Autodisciplina (di seguito, il "Codice") che le Associate sono tenute ad osservare in quanto parte integrante dello Statuto di Agrofarma.
4. Il presente Codice contiene una serie di norme volontarie, che le Associate si impegnano a rispettare ad integrazione di tutte le disposizioni di legge vigenti, di quelle previste dal Codice Etico di Federchimica e dal Codice F.A.O. in materia di produzione, trasporto, immagazzinaggio, distribuzione e commercio degli agrofarmaci.

ART. 2

ETICA COMPORTAMENTALE

1. In conformità alle disposizioni di legge vigenti, le Associate sono tenute a:
 - a) adottare comportamenti improntati al massimo rispetto dei principi di lealtà e correttezza e, in particolare, ad astenersi da comportamenti che possano costituire forma di concorrenza sleale, ai sensi dell'art. 2598 e ss. del Codice Civile;
 - b) determinare in maniera autonoma e indipendente le proprie condotte commerciali sul mercato e a non sfruttare illecitamente l'eventuale posizione dominante, detenuta con riguardo a uno/più prodotti venduti, nel pieno rispetto delle disposizioni poste a tutela della concorrenza, sia nazionali (Legge 287/1990) che europee (artt. 101 e 102 Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea). A questo riguardo, le Associate potranno tenere in considerazione anche il "*Manuale sulla Normativa Antitrust per le Imprese*", pubblicato nella Collana Editoriale del Comitato Affari Legali - Federchimica, e relativi allegati;
 - c) agire nel pieno rispetto di tutte le norme di legge vigenti, europee e nazionali, in materia di produzione, trasporto, immissione in commercio, distribuzione, etichettatura e confezionamento degli agrofarmaci.
2. In aggiunta a quanto precede, le Associate si impegnano a garantire che i rapporti con la Pubblica Amministrazione centrale e locale, nazionale e internazionale, nonché con altri Enti o Organismi tecnici, con il mercato, tra le Associate stesse e nei confronti degli utilizzatori siano improntati al rispetto della massima correttezza, integrità e trasparenza.

ART. 3

SICUREZZA NELLA PRODUZIONE

1. Le Associate con attività di produzione, deposito o stoccaggio (in Italia) hanno l'obbligo di aderire al Programma *Responsible Care* promosso e coordinato in Italia da Federchimica. Per le Associate con attività puramente commerciale l'adesione al suddetto Programma, pur non essendo obbligatoria, è comunque consigliata.
2. *Responsible Care* è un programma volontario dell'industria chimica mondiale volto a promuovere:
 - il miglioramento continuo delle pratiche aziendali, in particolare sotto il profilo del rispetto della salute, della sicurezza e dell'ambiente;
 - la comunicazione dei risultati raggiunti grazie all'adesione al Programma *Responsible Care*, favorendo un rapporto di trasparenza con le istituzioni e con il pubblico.
3. Nel caso in cui le proprie produzioni siano affidate a soggetti terzi, le Associate si impegnano ad avvalersi esclusivamente di fornitori che a loro volta aderiscano al Programma *Responsible Care* di Federchimica o che certifichino di aver adottato un impegno simile per la promozione della sicurezza, della salute e della tutela dell'ambiente con specifico riguardo allo svolgimento della fase produttiva.

ART. 4

IMPEGNO PER REALIZZARE UNO SVILUPPO SOSTENIBILE DELL'ECONOMIA AGRICOLA

1. Le Associate condividono gli obiettivi di massima sicurezza e salubrità delle derrate agricole trattate con gli agrofarmaci, nonché di costante conservazione delle risorse ambientali disponibili per l'uomo e per l'attività agricola.
2. Al fine di raggiungere tali obiettivi, le Associate, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, sia europee che nazionali, sono tenute a:
 - a) garantire che le sostanze attive e gli agrofarmaci, da esse immessi sul mercato, non abbiano effetti nocivi inaccettabili, ai sensi delle pertinenti disposizioni di legge, per la salute umana e/o animale e/o per l'ambiente;
 - b) fornire alle competenti Autorità nazionali, nel modo più chiaro e completo possibile, tutte le informazioni necessarie per ottenere l'autorizzazione dei propri prodotti e/o le necessarie autorizzazioni per la relativa produzione, immissione in commercio e vendita;
 - c) adottare tutte le misure necessarie ad assicurare che gli agrofarmaci, da esse immessi sul mercato, vengano utilizzati in modo corretto e conforme ai principi di "Buona Pratica Fitosanitaria" e di "Buona Pratica Agricola", nonché a quanto precisato nella relativa autorizzazione ed etichettatura, tenendo anche conto dei principi generali della difesa integrata e di un uso sostenibile degli agrofarmaci stabiliti anche a livello europeo;
 - d) rispettare tutte le norme in materia di livello massimo di residui ("LMR");

- e) garantire e promuovere il rispetto degli obblighi in tema di formazione e aggiornamento normativamente previsti con riguardo a tutti i soggetti che commercializzano o utilizzano agrofarmaci.
3. In aggiunta a quanto precede, le Associate si impegnano a:
- a) promuovere e sostenere i progetti tecnici di formazione organizzati dai rappresentanti della filiera e da Agrofarma per favorire un corretto utilizzo degli agrofarmaci e sensibilizzare a tale riguardo gli utilizzatori;
 - b) svolgere un ruolo propositivo e fornire una collaborazione attiva alle Autorità e a tutte le Organizzazioni pubbliche e private competenti per realizzare costantemente progressi sul piano legislativo in materia di autorizzazioni, commercializzazione, impieghi e controlli.

ART. 5

RICERCA, SPERIMENTAZIONI E SVILUPPO

1. Prima di immettere in commercio un agrofarmaco, le Associate si impegnano a rispettare tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di ricerca, sperimentazione e sviluppo e, in particolare, si impegnano a:
- a) assicurare che tutti i test e le prove, condotti nell'ambito dell'attività di ricerca, sperimentazione e sviluppo di un agrofarmaco, siano eseguiti conformemente anche alle norme tecniche e standard nazionali e internazionali vigenti nonché secondo le regole di "Buona Pratica di Laboratorio" (GLP) e di "Buona Pratica Agricola" (GAP);
 - b) mettere a disposizione, ove necessario, le conclusioni raggiunte ad esito dell'attività di ricerca, sperimentazione e sviluppo e una valutazione oggettiva delle relative prove effettuate;
 - c) garantire che le modalità d'uso dell'agrofarmaco proposte, le informazioni e la documentazione fornite riflettano i risultati delle prove e delle valutazioni.

ART. 6

OBBLIGHI RELATIVI ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO DELLE SOSTANZE ATTIVE E DEGLI AGROFARMACI

1. Al fine dell'immissione in commercio delle sostanze attive e/o degli agrofarmaci da esse prodotti, le Associate, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia di classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e dei preparati pericolosi, sono tenute a:
- a) classificare le sostanze attive e/o i preparati immessi in commercio;
 - b) etichettare ed imballare dette sostanze e/o preparati nel rispetto di quanto previsto dalle applicabili disposizioni normative;
 - c) predisporre, per ogni sostanza pericolosa o preparato pericoloso, una scheda di sicurezza da consegnare gratuitamente al destinatario/utilizzatore in occasione della prima fornitura;
 - d) predisporre una scheda di sicurezza anche per i preparati non classificati come pericolosi ai sensi delle disposizioni applicabili, da fornire su richiesta dell'utilizzatore;

- e) aggiornare tempestivamente la scheda di sicurezza predisposta con qualsiasi informazione, relativa alla pericolosità della sostanza e/o del preparato, acquisita successivamente alla prima immissione in commercio di tale sostanza e/o preparato.

2. In aggiunta a quanto precede, le Associate si impegnano a:

- a) assicurare che gli agrofarmaci da esse immessi in commercio siano conformi alle relative specifiche F.A.O., W.H.O. o simili, per quanto riguarda la composizione e le qualità (qualora tali specifiche siano state elaborate), ed alle norme per la classificazione e l'imballaggio, la commercializzazione, l'etichettatura e la documentazione redatte dalle organizzazioni di trasporto internazionali (ICAO, IMO, RID e IATA in particolare);
- b) fornire, su richiesta degli utilizzatori e/o delle competenti Autorità nazionali, i metodi di analisi delle sostanze attive o formulazioni da esse fabbricate e tutta l'assistenza opportuna;
- c) assicurare l'immediata pubblicazione sul sito internet AGROFARMA.info delle schede di sicurezza relative ai propri prodotti, garantendone un costante e tempestivo aggiornamento;
- d) offrire agli utilizzatori dei propri prodotti ogni ulteriore supporto informativo necessario a consentire a questi ultimi di adottare tutte le misure necessarie per la protezione della salute, della sicurezza e dell'ambiente sul luogo di lavoro, promuovendo altresì, a tal fine, l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.

ART. 7

OBBLIGHI DI CONFEZIONAMENTO E SMALTIMENTO

- 1. Le Associate, fermi restando tutti gli obblighi di legge in tema di etichettatura e imballaggio degli agrofarmaci e di smaltimento dei relativi contenitori, si impegnano a:
 - a) assicurare che i contenitori di tutti i propri prodotti riportino etichette contenenti tutte le informazioni ed istruzioni, obbligatorie a norma di legge, in maniera corretta, chiara e veritiera e con forma e linguaggio atti a permetterne la più facile e fedele comprensione da parte dei destinatari/utilizzatori;
 - b) informare ed istruire adeguatamente gli utilizzatori sulle corrette modalità di bonifica e smaltimento dei contenitori di agrofarmaci, al fine di garantire il massimo rispetto dell'ambiente;
 - c) migliorare costantemente la composizione e la forma dei contenitori, che non presentano caratteristiche di design e materiali adeguati, attivandosi altresì nella ricerca di imballi a facile bonifica e smaltimento;
 - d) collaborare con le Autorità competenti per individuare i più idonei sistemi e procedure per la bonifica e l'eliminazione dei contenitori di agrofarmaci vuoti.

ART. 8

DISTRIBUZIONE E VENDITA

- 1. Le Associate, fermi restando tutti gli obblighi di legge in materia di autorizzazione alla commercializzazione degli agrofarmaci, ivi inclusi in particolare gli obblighi in tema di

autorizzazione al commercio e alla vendita, nonché all'istituzione e alla gestione di locali, si impegnano a:

- a) promuovere azioni affinché i formulatori, le società importatrici, nonché le loro rispettive organizzazioni commerciali cooperino per assicurare pratiche corrette e metodi di commercializzazione e di distribuzione sicuri e collaborino con le Autorità al fine di prevenire ogni possibile scorretta procedura di commercializzazione;
- b) promuovere, anche attraverso un'adeguata attività di informazione dei distributori, l'adozione di misure di sicurezza destinate ad assicurare che i trasporti di agrofarmaci avvengano utilizzando personale qualificato, che abbia a disposizione le schede di sicurezza prodotti, veicoli idonei al trasporto di tali prodotti muniti di equipaggiamento di sicurezza e di protezione personale e con il carico disposto correttamente secondo le norme vigenti;
- c) accertare che, nel caso in cui gli agrofarmaci siano venduti attraverso distributori, questi ultimi siano in possesso dell'autorizzazione al commercio e alla vendita di agrofarmaci (autorizzazione sanitaria dei locali di deposito e/o vendita e certificato di abilitazione alla vendita) obbligatoria per legge e, in caso negativo, rifiutare qualsivoglia fornitura dei propri prodotti a tali soggetti non debitamente autorizzati;
- d) fornire il massimo supporto alle Autorità competenti al fine di evitare/arginare/contenere/perseguire fenomeni di importazione illegale, ricettazione e contraffazione di agrofarmaci;
- e) favorire la progressiva qualificazione dei punti vendita anche al fine di poter fornire agli utilizzatori tutte le indicazioni inerenti il miglior impiego dei prodotti, così come indicato sulle etichette riportate su ogni confezione/contenitore;
- f) sospendere immediatamente la vendita di un agrofarmaco, informandone tempestivamente le Autorità competenti e Agrofarma, nei casi in cui anche da un utilizzo dell'agrofarmaco conforme alle istruzioni derivino comprovate evidenze di rischio per la salute di persone, di animali e/o per l'ambiente;
- g) assicurare la formazione delle proprie organizzazioni tecnico-commerciali affinché queste ultime promuovano un impiego degli agrofarmaci ragionato e conforme ai criteri di difesa integrata e di "Buona Pratica Agricola".

ART. 9

PUBBLICITA' E PROMOZIONI

1. Fermo restando quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di pubblicità e promozioni, le Associate si impegnano a rispettare anche le seguenti norme volontarie al fine di assicurare una buona informazione e massima protezione degli utilizzatori dei prodotti agrofarmaci.

2. Pubblicità di agrofarmaci in generale.

2.1. In linea generale, le Associate sono tenute a:

- a) astenersi dall'effettuare pubblicità di agrofarmaci attraverso qualsivoglia mezzo di comunicazione di massa (a titolo esemplificativo, stampa quotidiana e periodica, reti televisive e radiofoniche, affissioni pubbliche, siti internet, etc.), salva la possibilità di effettuare la cd. *pubblicità istituzionale* relativa al settore degli agrofarmaci;

- b) sono esclusi da tale divieto i social media, nei quali potrà essere effettuata promozione di prodotti solo attraverso canali specializzati del settore o pagine ufficiali ben identificabili con l'Impresa (riportare sempre la frase prevista dall'art. 66 del Regolamento 1107/2009 «Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto»). Le aziende che utilizzano tali strumenti sono tenute a prevedere delle policy interne per i propri dipendenti e/o rete vendita esterna e/o promotori affinché, nel caso in cui tali soggetti decidano di veicolare i messaggi aziendali attraverso i propri profili social, tali attività siano condotte nel rispetto delle norme contenute nel presente articolo, ove applicabili;
- c) effettuare la pubblicità dei propri prodotti agrofarmaci esclusivamente mediante mezzi di comunicazione specializzati/di settore (quali, stampa di informazione tecnica, riviste specializzate, siti internet specializzati, programmi televisivi e radiofonici espressamente dedicati all'agricoltura, spazi espositivi all'interno delle manifestazioni di settore, etc). In tal caso, l'annuncio pubblicitario dovrà necessariamente riportare la seguente dicitura/informazione: «Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto». In ipotesi di pubblicità effettuata per più di due agrofarmaci contemporaneamente, l'annuncio dovrà riportare la seguente dicitura/informazione: *“Agrofarmaci autorizzati dal Ministero della Salute; per relativa composizione e numero di registrazione si rinvia al catalogo dei prodotti o al sito internet del produttore; leggere attentamente le istruzioni”*;
- d) sono escluse da quanto riportato nei punti precedenti le pubblicità riguardanti i prodotti per uso non professionale che invece sono ammesse;
- e) limitarsi ad effettuare pubblicità/promozioni/altre azioni che comportino l'assegnazione di regali o premi, collegati direttamente o indirettamente alle quantità di prodotti acquistate, esclusivamente nell'ambito del proprio sito internet aziendale ovvero su siti di società terze, cui le Associate abbiano conferito specifico incarico, e solamente in aree riservate di tali siti internet, che siano accessibili all'utente solo previa registrazione. In tale ipotesi le Associate potranno comunicare l'avvio della promozione esclusivamente attraverso il supporto della propria rete vendita presente sul territorio di volta in volta selezionato, nonché attraverso la corrispondenza ordinaria quale, a titolo esemplificativo, *email*, posta, fax e SMS;
- f) non svolgere azioni pubblicitarie e/o promozionali in relazione ad agrofarmaci non ancora autorizzati in Italia (ossia, privi di numero e data). Salvo quanto precede, anteriormente alla data di autorizzazione di un agrofarmaco, sono ammessi esclusivamente l'informazione tecnico/scientifica in relazione a quest'ultimo e, nel caso in cui il rilascio della relativa autorizzazione sia previsto entro l'anno, l'inserimento di tale prodotto in catalogo. Il presente comma si applica anche alle autorizzazioni di estensioni d'uso;
- g) garantire che gli annunci pubblicitari non contengano affermazioni e/o immagini che, direttamente o indirettamente, per omissione, ambiguità o enfasi eccessiva possano fuorviare l'acquirente soprattutto per quanto riguarda la sicurezza del prodotto, la sua natura, composizione, idoneità all'uso, riconoscimento o approvazione ufficiale;
- h) evitare che gli annunci pubblicitari incoraggino usi del prodotto diversi da quelli specificati sulla relativa etichetta e/o che il materiale informativo concernente un prodotto contenga consigli per l'uso diversi e/o dosaggi maggiori rispetto a quelli indicati in etichetta;
- i) evitare che gli annunci pubblicitari/le azioni promozionali utilizzino impropriamente o parzialmente risultati di ricerche e/o citazioni da documentazioni

tecniche/scientifiche, o che facciano ricorso al linguaggio scientifico e/o ad argomenti non pertinenti in modo da indurre il destinatario a ritenere, contrariamente al vero, che le affermazioni di cui all'annuncio pubblicitario/azione promozionale abbiano una base scientifica;

- j) evitare, in annunci pubblicitari, azioni promozionali e materiale informativo relativi ad un agrofarmaco, l'utilizzo di espressioni del tipo "*più guadagno con*", "*garantisce rese elevate*" e simili, salvo che esse siano supportate da studi e/o prove tecniche ufficiali statisticamente significativi. In tal caso, tali espressioni devono essere necessariamente accompagnate dall'indicazione, chiara e precisa, di tutti i riferimenti dello studio/prova richiamati e dell'ambito in cui essi sono stati svolti;
- k) assicurare che gli annunci pubblicitari contengano informazioni adeguate in merito ai metodi di applicazione corretti del prodotto ed indicazioni sulle dosi raccomandate, sulla frequenza dell'applicazione e sugli intervalli di sicurezza;
- l) nel caso in cui l'agrofarmaco sia autorizzato all'impiego in agricoltura biologica, indicare nei relativi annunci solamente la seguente frase: "*Consentito l'impiego in Agricoltura Biologica – Reg. 834/07/CE*";
- m) assicurare che negli annunci pubblicitari relativi ai propri prodotti agrofarmaci non compaiano riferimenti, diretti e/o indiretti, ai rischi connessi all'utilizzo dei suddetti prodotti;
- n) rispettare per quanto riguarda il materiale promozionale oltre alla norma di legge le indicazioni deliberate tempo per tempo dal Consiglio Direttivo (*).

3. Pubblicità in relazione all'efficacia e selettività degli agrofarmaci

3.1. Con particolare riferimento all'efficacia ed alla selettività degli agrofarmaci, alle Associate è fatto divieto di effettuare qualunque forma di pubblicità comparativa, diretta o indiretta, su qualunque mezzo di comunicazione, ancorché specializzato.

3.2. L'efficacia e la selettività degli agrofarmaci possono essere oggetto di pubblicità comparativa solo ed unicamente nell'ambito di documentazione tecnico/scientifica, anche rivolta per fini divulgativi a punti vendita ed agricoltori, ed a condizione che:

- a) la comparazione sia basata su studi tecnico/scientifici condotti e pubblicati da Enti Ufficiali, nei quali si faccia riferimento solo a sostanze attive o a famiglie di sostanze attive che vengono poste a confronto; oppure
- b) la comparazione sia basata su uno studio tecnico/scientifico, effettuato all'interno dell'Associata, purché fondato, ai fini della comparazione, solo sugli standard di riferimento.

4. Pubblicità in relazione ai residui degli agrofarmaci

4.1. Con particolare riferimento ai residui degli agrofarmaci, alle Associate è fatto divieto di effettuare qualunque forma di pubblicità, sia comparativa che non, su qualunque mezzo di comunicazione, ancorché specializzato.

4.2. Viene esclusivamente consentita l'informazione, sempreché non comparativa, relativa ad autorizzazioni di "*Import Tolerance*" e al LMR autorizzato. Sui documenti tecnici è consentito indicare, senza alcuna comparazione, il LMR autorizzato ed ammesso per le singole colture sulle quali l'agrofarmaco è stato autorizzato all'impiego.

- 4.3 I commi precedenti non si applicano ai documenti tecnici, ove per documenti tecnici devono intendersi documenti destinati a fornire informazioni dettagliate sui valori dei residui utilizzati nell'ambito delle attività di formazione/informazione della filiera agroalimentare a favore di un corretto impiego del formulato. Ad ogni modo le affermazioni sui residui dovranno, comunque, essere suffragati nell'ambito del medesimo documento, da dati sperimentali e statistici contenuti in studi propri o di terzi che consentano di circostanziare dettagliatamente le informazioni e le conclusioni in esso presenti.
- 4.4. E' in ogni caso vietato l'utilizzo dell'espressione "residuo 0" o di altra espressione analoga o simile che richiami anche solo indirettamente il concetto di assenza di residuo.

ART. 10

IMPEGNO DI ACCETTAZIONE DEL CODICE DI AUTODISCIPLINA

1. L'impegno delle Associate a rispettare le norme volontarie contenute nel presente Codice comporta altresì l'obbligo di osservare tutte le deliberazioni che verranno in futuro adottate dagli organi associativi di Agrofarma, nel rispetto dello Statuto e delle norme in materia di concorrenza, con riguardo ai temi di cui agli articoli da 2 a 9 del presente Codice, ad integrazione e/o specificazione e/o attuazione delle norme volontarie ivi enunciate. Tutte le suddette deliberazioni verranno allegate al presente Codice.
2. Le Associate si impegnano a diffondere tempestivamente all'interno delle proprie strutture aziendali tutte le deliberazioni di Agrofarma, di cui al paragrafo 1 che precede, anche, ma non limitatamente, attraverso l'utilizzo dei mezzi di comunicazione interna messi a disposizione da Agrofarma, quali, a titolo esemplificativo, *newsletters* e portali dedicati.

ART. 11

SANZIONI E PROCEDURE

1. Il presente Codice è vincolante per tutte le Associate, che si impegnano ad osservare tutte le norme volontarie in esso contenute, in aggiunta alle disposizioni di legge, la cui applicazione da parte delle Autorità competenti resta del tutto impregiudicata.
2. Ogni Associata e qualunque membro degli organi statutari di Agrofarma:
 - a) hanno il diritto/dovere di segnalare ad Agrofarma i comportamenti di una o più Associate, presuntivamente non conformi alle norme volontarie contenute nel presente Codice, di cui siano venuti, in qualsivoglia modo, a conoscenza;
 - b) si impegnano a dare opportuna diffusione alle decisioni assunte dalla Consiglio Direttivo con riferimento a comportamenti di una o più Associate ritenuti in contrasto con le norme volontarie contenute nel presente Codice.
3. Le segnalazioni di cui al paragrafo 2, lett. a) che precede dovranno essere inviate al Comitato Deontologico, con qualunque mezzo e quanto prima possibile a partire dal

momento in cui un'Associata o qualunque membro degli organi statutari di Agrofarma (di seguito "Segnalante") siano venuti a conoscenza di un comportamento presuntivamente non conforme alle norme volontarie contenute nel presente Codice.

4. Il Comitato Deontologico raccoglie le segnalazioni pervenute ai sensi dei paragrafi 2, lett. a) e 3 che precedono e procede immediatamente, e comunque entro il termine di 15 giorni dalla data di ricezione della stessa, ad un suo preliminare esame.
5. Ad esito del preliminare esame di cui al paragrafo 4 che precede, il Comitato Deontologico, se ritiene che la segnalazione non sia fondata, procede alla chiusura del caso, dandone immediata conferma scritta e succintamente motivata al Segnalante per sua opportuna conoscenza.
6. Laddove invece, ad esito del preliminare esame di cui al paragrafo 4 che precede, il Comitato Deontologico ritenga che la segnalazione sia fondata, lo stesso procede all'istruzione del procedimento, conformemente all'art. 26 dello Statuto di Agrofarma, dandone immediata comunicazione scritta al Segnalante, per sua opportuna conoscenza.
7. Il Comitato Deontologico dovrà dare immediata comunicazione scritta dell'istruzione del procedimento, di cui al paragrafo 6 che precede, anche all'Associata oggetto di segnalazione (di seguito "Segnalata"), informandola della possibilità di esprimere le proprie motivazioni in merito, secondo quanto previsto al paragrafo 9 che segue. In tale comunicazione, il Comitato Deontologico non è tenuto a rivelare il nome del Segnalante.
8. Nell'ambito del procedimento istruito ai sensi del paragrafo 6 che precede e, dunque, ai fini della valutazione della condotta oggetto di segnalazione, il Comitato Deontologico si riserva la facoltà di richiedere ulteriori informazioni, che potrebbero essere utili ai fini della valutazione del caso sottoposto alla sua attenzione, tanto alla Segnalata quanto al Segnalante e a tutte le altre Associate. Tutti i predetti soggetti si impegnano a prestare la massima collaborazione al Comitato Deontologico per consentire a quest'ultimo di svolgere al meglio le proprie funzioni nell'interesse delle Associate e di Agrofarma.
9. La Segnalata ha la facoltà di esprimere le proprie motivazioni ed osservazioni in merito alla condotta oggetto del procedimento, inviando al Comitato Deontologico un'apposita memoria difensiva, con qualunque mezzo, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della segnalazione ai sensi del paragrafo 7 che precede.
10. Dopo aver esaminato tutte le informazioni, eventualmente richieste ai sensi del paragrafo 8 che precede, nonché le motivazioni ed osservazioni della Segnalata ai sensi del paragrafo 9 che precede, il Comitato Deontologico si impegna a concludere il procedimento, avviato ai sensi del paragrafo 6 che precede, in tempi ragionevoli, tenuto conto anche della complessità del caso oggetto di segnalazione e, comunque, entro 15 giorni dal termine di tutti gli accertamenti.
11. A conclusione del procedimento di cui al paragrafo 9 che precede, il Comitato Deontologico potrà, conformemente all'art. 26 dello Statuto di Agrofarma: **i)** archiviare il caso, laddove ritenga che il comportamento oggetto di segnalazione non sia in contrasto con le norme volontarie contenute nel presente Codice, dandone immediata

comunicazione scritta e motivata alla Segnalata e al Segnalante, oppure **ii)** inviare alla Segnalata una lettera di richiamo, dandone immediata comunicazione scritta al Segnalante per opportuna conoscenza, oppure ancora **iii)** rimettere la pratica al Consiglio Direttivo, esprimendo le proprie valutazioni e raccomandazioni in merito all'adozione degli opportuni provvedimenti sanzionatori da parte di quest'ultima. Anche in tale terzo caso, il Comitato Deontologico darà immediata comunicazione scritta della propria decisione alla Segnalata e al Segnalante.

12. Nel caso in cui, a seguito della conclusione del procedimento, di cui ai paragrafi 6 – 9 che precedono, il Comitato Deontologico decida di rimettere la pratica al Consiglio Direttivo ai sensi del paragrafo 11 **iii)** che precede, quest'ultima, conformemente all'art. 20, lett. r) dello Statuto di Agrofarma e tenendo presenti le sanzioni previste dall'art. 9 del medesimo Statuto, delibera in merito all'adozione di uno o più provvedimenti sanzionatori nei confronti della Segnalata nella prima riunione ordinaria utile ovvero, in caso di urgenza, nel corso di una riunione straordinaria indetta dal Presidente di Agrofarma.
13. L'art. 9 dello Statuto di Agrofarma è interamente applicabile nei procedimenti conclusi per violazione delle norme volontarie contenute nel presente Codice. In particolare, conformemente a tale norma, le delibere del Consiglio Direttivo vengono comunicate a Federchimica e la Segnalata ha comunque la facoltà di proporre ricorso ai Proviviri di Federchimica avverso la delibera assunta ai sensi del paragrafo 12 che precede, secondo i termini e le modalità di cui al menzionato art. 9 dello Statuto di Agrofarma.
14. Nel caso in cui la Segnalata non adempia al contenuto della delibera assunta ai sensi del paragrafo 12 che precede, il Consiglio Direttivo potrà disporre che se ne dia notizia al pubblico attraverso gli organi di informazione indicati dal Comitato Deontologico, a cura di quest'ultimo ma a spese della Segnalata.
15. Con particolare riferimento alle violazioni delle norme volontarie di cui all'art. 9 del presente Codice (*Pubblicità e Promozioni*), oltre alle sanzioni previste dall'art. 9 dello Statuto di Agrofarma, il Consiglio Direttivo potrà ingiungere alla Segnalata di desistere immediatamente dalla condotta ritenuta in contrasto con il menzionato art. 9 del presente Codice.

(*) Delibera Consiglio Direttivo Agrofarma 23 settembre 2014:

prevedere che gli annunci pubblicitari e/o materiale promozionale per prodotti fitosanitari richiamino l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo presenti in etichetta riportando sul materiale pubblicitario la frase *“Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto”* e *“Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta”*.

